

**TESTO DELL'ART.1, COMMI 17, 18 E 19 DELLA L.443/2001, COME MODIFICATO
DALL'ART.23 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 2003, N.306 - LEGGE COMUNITARIA 2003
(le modifiche sono evidenziate in grassetto)**

Legge 21 dicembre 2001, n.443

Art.1

(omissis)...

17. Il comma 3, lettera *b*), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera *f-bis*) dell'articolo 8 del *decreto legislativo n. 22 del 1997*, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo **solo nel caso in cui**, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, **siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA**, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 **può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche** mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del *D.M. 25 ottobre 1999, n. 471* del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, **purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche** il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, **previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA**, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. **Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.**